

Convenzione *ex art. 56 D.Lgs. n. 117/2017*

Oggetto: realizzazione manifestazione "Prepariamo il Natale" 7-8 dicembre 2024

Con la presente scrittura privata, il giorno 2024

l'ente **Comune di Toscolano Maderno** (di seguito **Comune**), con sede in Via Trento 5, codice fiscale 00839830171 e partita IVA 00581090982, qui rappresentato dal Responsabile del Provvedimento, Dott.ssa Arosio Alessandra nata a Brescia il 20.09.1971, domiciliato ai fini del presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente

e

l'associazione senza scopo di lucro denominata Pro Loco Toscolano Maderno Aps, di seguito **Associazione**, con sede in Toscolano Maderno (BS), in Via Benamati 95, codice fiscale 03222120986, nella persona del legale rappresentate Foresti Giulio, nato a Salò il 29-04-1973, CF FRSGLI73D29H717W, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'associazione;

richiamati:

il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore";

il Codice civile;

gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal

comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

- il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che *“i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;

- la normativa alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *“Codice del Terzo settore”*;

- con il D.Lgs. n. 117/2017, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come *“espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*;

- inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 2 D.Lgs. n. 117/2017);

- la legge quadro definisce attività di volontariato quella prestata da un volontario *“in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”* (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto

patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

premesse inoltre che:

- l'articolo 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *“in possesso dei requisiti di moralità professionale”* e in grado di *“dimostrare adeguata attitudine”*;
- l'Associazione è regolarmente iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Rep. N. 137394);
- l'ente deve garantire la copertura assicurativa degli operatori;

premesse infine che:

l'Associazione senza scopo di lucro denominata *“Pro Loco Toscolano Maderno Aps”* persegue esclusivamente finalità a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune;

In particolare, fra le molteplici attività dello statuto, si prefigge di: 1) promuovere e organizzare iniziative che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno di turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile, 2) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'Informazione previsti dalle leggi vigenti in materia, 3) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato a favore della popolazione del territorio;

per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione organizza manifestazioni e servizi di promozione turistica;

grazie alla presente il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei proprio associati, per la gestione del servizio di cui all'articolo 3;

lo schema della presente è stato approvato dalla **giunta comunale il .../2024 con deliberazione n.**

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvale dell'attività dell'Associazione, quindi affida alla stessa la realizzazione di una manifestazione natalizia, dettagliatamente descritta al successivo articolo 3, di seguito denominato semplicemente servizio.

Articolo 2 - Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per realizzare la manifestazione "Prepariamo il Natale" che prevede l'allestimento di mercatini con hobbisti e commercianti, la presenza dei prodotti De.Co. di Toscolano Maderno, animazione, musica e degustazioni sul lungolago di Maderno.

Articolo 3 - Servizio

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue: la manifestazione, concordata con l'Amministrazione, viene organizzata e curata sia sotto il profilo dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, sia sotto il profilo della realizzazione in loco, che della pubblicizzazione sul territorio e sui social media.

Articolo 4 - Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dalla sottoscrizione della presente Convenzione e **scadenza 8 dicembre 2024**. Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 5 - Contributi

A norma del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'articolo 5 D.Lgs. n. 117/2017, il Comune riconosce all'Associazione un **contributo di € 5.500,00**.

Articolo 6 - Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

L'Associazione trasmetterà al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio (articolo 17 D.Lgs. n. 117/2017).

Articolo 7 - Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 18), l'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della **polizza assicurativa** rilasciata da ALLIANZ - Agenzia di Roma, n. 501988877, in data 01/01/2024, con scadenza alle ore 24 del 01/01/2025.

Articolo 8 - Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 9 - Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro *il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.*

Articolo 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Articolo 11 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico dell'Associazione.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Comune di Toscolano Maderno (Dott.ssa Alessandra AROSIO)

Pro Loco Toscolano Maderno Aps (Sig. Giulio FORESTI)